

**TRIBUNALE DI ROMA
IX Sezione Civile**

Il Giudice

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.03.2017;

letti gli atti di causa ed esaminati i documenti allegati;

PREMESSO CHE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.10.2016 il OMISSIS, in proprio e quale legale rappresentante della società s.a.s. - premesso di

aver stipulato con la BANCA SPA in data 7-03.2007 un contratto di mutuo dell'importo di euro 300.000,00 - ha adito il Tribunale di Roma chiedendo di: accertare che nel contratto di mutuo sottoscritto con la banca convenuta è stato dichiarato un indicatore sintetico di costo (di seguito ISC) inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo di BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
condannare la BANCA SPA ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB al pagamento della somma di euro 41.718,00, pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 30.09.2015 e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a restituire il debito residuo corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale una rata trimestrale con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e pari ad euro 6.681,06.

A fondamento delle domande i ricorrenti hanno assunto che, in violazione del principio di trasparenza vigente in materia di servizi bancari e finanziari, la banca convenuta ha indicato nel contratto di mutuo un ISC inferiore rispetto a quello effettivamente applicato con conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi, che - secondo parte ricorrente - dovrebbero essere sostituiti con quelli di legge previsti dall'art. 117 comma 7 TUB.

Con memoria difensiva depositata in data 10.03.2017 si è costituita la BANCA SPA ha contestato le domande avanzate da controparte chiedendone il rigetto.

All'esito della discussione svoltasi all'udienza del 22.3.2017 il Giudice ha riservato la decisione.

OSSERVA

La controversia, così come delineata dalla domanda introdotta dai ricorrenti e dalle difese svolte dalla convenuta, appare compatibile con il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., essendo possibile una decisione sulla base dei documenti versati in atti senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

Nel merito il ricorso è infondato.

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo del 19 aprile 2017

E' bene premettere che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.

Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Tanto premesso appare evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC.

Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB, richiamato nel ricorso, sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati". Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa.

Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dai ricorrenti. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.

Una volta esclusa in radice la nullità affermata dai ricorrenti diventa irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell'ISC.

In ogni caso l'assunto di parte ricorrente, secondo cui l'ISC indicato nel contratto (5,24%) sarebbe non corrispondente a quello effettivo, non può ritenersi definitivamente accertato in quanto trova quale unico supporto una perizia di parte della cui attendibilità si ha serio motivo di dubitare.

Ed infatti, al di là della scarsa comprensibilità dei criteri di calcolo utilizzati dal perito di parte (il quale ha formulato una tabella di calcolo dell'ISC dalla quale non si evince in maniera immediata come si perviene alla percentuale del 5,273% da lui ritenuta corretta), si rileva che ai fini del calcolo dell'ISC sono state considerate, tra i vari oneri, anche le spese di incasso rata (pari ad euro 1,50 per ciascuna rata) il cui effettivo pagamento non è stato in alcun modo documentato, nonostante l'eccezione sollevata sul punto dalla banca convenuta, la quale ha evidenziato che nel contratto di mutuo è previsto il pagamento delle rate mediante addebito sul conto corrente senza necessità di espressa richiesta da parte della banca mutuante (circostanza che trova puntuale riscontro nell'art. 4 del contratto).

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo del 19 aprile 2017

Peraltro, la differenza (pari allo 0,033%) tra l'ISC indicato nel contratto (5,24%) e l'ISC ricalcolato dai ricorrenti (5,273%) è talmente minima da poter essere considerata irrisoria e, comunque, tale da non integrare una pubblicità ingannevole o una violazione delle regole di trasparenza (come infondatamente sostenuto dai ricorrenti), la cui osservanza è definitivamente comprovata dal documento di sintesi - allegato al contratto di mutuo - nel quale sono specificamente elencate tutte le voci di costo relative al finanziamento in oggetto.

Per quanto fin qui esposto tutte le domande contenute nel ricorso vanno respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.

PQM

- respinge il ricorso;
- condanna LEGALE RAPPRESENTANTE e la società SAS, in solido tra loro, a rifondere ad BANCA SPA le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.534,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi.
Roma, lì 19/04/2017

**Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*